



ORDINANZA N. 26 DEL 16/05/2025

OGGETTO:	INTERVENTI DI TAGLIO PIANTE PERICOLANTI O DEBORDANTI SULLA VIABILITÀ PUBBLICA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ.
-----------------	--

IL SINDACO

PRESO ATTO delle problematiche emerse durante gli eventi atmosferici delle ultime settimane (Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 17 aprile 2025 con il quale è stato dichiarato lo stato di calamità, a seguito degli eventi alluvionali e valanghivi che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025);

RILEVATO che ai bordi delle strade e sentieri comunali risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, i marciapiedi, specchi parabolici stradali segnaletica e l'illuminazione pubblica, ostacolando pertanto la visibilità agli utenti della strada con conseguente potenziale pericolo per la circolazione stradale;

EVIDENZIATO che la presenza di alberi o siepi nelle immediatamente vicinanze di muri di sostegno delle strade e dei sentieri comunali, crea una situazione di usura, infiltrazioni e crollo degli stessi con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica;

PRESO ATTO inoltre che in numerose aree di proprietà privata, prospicienti le strade comunali, risulta abbondante lo sviluppo di vegetazione spontanea incolta, erbacce e sterpaglie che, oltre ad essere indecorose, con l'avanzare della stagione, possono diventare fonti di pericolo per la salute pubblica e anche una forma pericolosa di propagazione incendi;

CONSIDERATO che la pulizia di marciapiedi e strade da ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni e foglie è importante per evitare ostruzioni ai tombini che permettano il normale deflusso dell'acqua piovana;

DATO ATTO che la situazione, oltre a creare grave disagio ai fruitori delle strade, in occasione di eventi meteorologici intensi potrebbe determinare problemi di serio pericolo per l'incolumità di persone e mezzi.

RITENUTO NECESSARIO adottare opportuni provvedimenti atti a salvaguardare la circolazione stradale, la pubblica incolumità, la tutela delle strutture e degli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

VISTO il codice della strada agli art. n. 16-18-29 e il regolamento di esecuzione;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada), prevede che:

"1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 173 a € 694);

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.LG 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 54 del 7 dicembre 1998;

VISTO il regolamento comunale;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari o conduttori di terreni, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici situati nelle aree urbane sia nelle zone rurali di tutto il territorio, di provvedere:

- al taglio delle piante e degli arbusti palesemente pericolanti presenti ad una distanza inferiore di 3,00 (tre) metri dalla sede stradale e 10,00 (dieci) metri dall'abitato;
- a potare o tagliare le siepi e/o i rami di alberi e/o essenze arboree confinanti con qualsiasi tipo di carreggiata stradale la cui traiettoria di caduta insiste sulla stessa, in modo che non rechi ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e non ne compromettano la visibilità;
- a rimuovere siepi e/o i rami di alberi e/o essenze arboree e vegetazione confinante che interferisce con l'illuminazione pubblica e la segnaletica stradale compromettendo la visibilità degli stessi alla distanza e all'angolazione necessaria;
- al taglio delle piante e degli arbusti nei pressi di muri di contenimento delle strade pubbliche e dei sentieri comunali;
- alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione della vegetazione incolta e di quella recisa.

AVVERTE

Tali interventi dovranno essere effettuati entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e dovranno, comunque, essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la pubblica incolumità degli utenti della strada.

La mancata ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate entro il termine di cui sopra, comporta l'esecuzione dei lavori, anche in tempi successivi e senza alcun avviso da parte dell'Amministrazione comunale, che si occuperà anche dello smaltimento del materiale tagliato, con addebito delle spese sostenute nei confronti dei trasgressori.

Verrà altresì applicata, sempre che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui all'art. 29 del Codice della Strada (importo da € 173 a € 694).

Si precisa che, comunque, i proprietari/conduttori rimarranno unici responsabili civilmente e penalmente di qualunque eventuale danno possa verificarsi.

Le forze dell'ordine sono incaricate di curare l'osservanza della presente ordinanza, che viene divulgata su tutto il territorio comunale e trasmessa, per quanto di competenza al Corpo forestale, Stazione di Arvier, al comando Carabinieri di Saint-Pierre, all'ufficio di Polizia Locale che ne cura la pubblicazione e la divulgazione.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni al TAR della Valle d'Aosta, oppure, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica Italiana.

La presente ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale, sul sito del Comune, nonché mediante affissione di un congruo numero di avvisi sulle bacheche presenti nelle varie frazioni comunali e con i mezzi di comunicazione informatica dei social network o altro.

Il Sindaco
Mauro Lucianaz
Atto firmato Digitalmente